

ROMA, OIPA VIETATO DISTRUGGERE NIDI DI RONDINI, RONDONI E SPECIE AFFINI. LA DELIBERA DEL CAMPIDOGGIO

Pubblicato il 8 Aprile 2024 di redazione



Categoria: [AMBIENTE](#)



L'associazione invita a stare con gli occhi aperti e a segnalare le violazioni ai vigili urbani

Nei cieli di Roma sono arrivati rondoni e rondini e sono iniziate le nidificazioni. L'**Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa)** informa che durante il periodo di nidificazione è inderogabilmente **vietato distruggere i nidi di rondini, rondini, balestrucci e specie affini**, la cui presenza nelle nostre città è sempre più minacciata e va tutelata. Lo prevede una **delibera della Giunta capitolina** varata lo scorso anno.

In sintesi, la delibera prevede che:

- **in tutto il territorio capitolino è vietato a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio, rondone comune, rondone pallido e specie affini**, nel rispetto della vigente normativa a tutela della biodiversità e degli ecosistemi;

- **i romani dovranno garantire la protezione dei nidi** "provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali della costruzione". Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) poiché le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;

- **la deroga al divieto di rimozione dei nidi è fissata esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, cioè tra il 30 novembre e il 15 febbraio di ogni anno, solo nei seguenti casi:**

1. realizzazione d'interventi edilizi, previa richiesta di nulla osta al Dipartimento Tutela ambientale, corredata da una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi e le modalità di salvaguardia che s'intendono adottare. Solo nel caso sia impossibile tale salvaguardia, i nidi danneggiati o distrutti dovranno essere sostituiti da nidi artificiali, regolarmente attestati;
2. presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine) che determini condizioni igieniche di pericolo per la salute, condizioni che dovranno essere attestate dall'Asl. La certificazione dell'Asl dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta in deroga al Dipartimento Tutela ambientale, che potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali in un luogo vicino all'originario.

Tra le previsioni del provvedimento per la protezione dei nidi, vi è una serie di **accorgimenti tecnici**, tra cui l'uso di un "intonaco rugoso" per agevolare la costruzione dei nidi sotto i cornicioni e che i sottotetti vadano "mantenuti con un angolo retto di 90°" per facilitare la nidificazione. Nel rifacimento dei tetti, le cavità dei coppi della prima fila e dovranno essere mantenute aperte. Si prevede infine l'installazione di nidi artificiali su edifici esistenti, nelle facciate esposte a nord, est o nord-est, per

favorire la nidificazione dei rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi

La delibera dà mandato alla polizia locale e “agli altri organi deputati al controllo”, ai sensi di legge, di vigilare sulla corretta osservanza della delibera e di applicare le “sanzioni previste dalla vigente normativa”.

Alcune disposizioni delle precedenti ordinanze annuali però non sono più presenti nel testo, in sintesi:

- le strisce di carta incollanti utilizzate (purtroppo) da qualcuno per catturare insetti circondate da un'apposita rete metallica per evitare che le rondoni, rondini e specie affini, che d'insetti si nutrono, vi restino incollati;
- la verniciatura con calce mediante spruzzo per la disinfestazione delle stalle consentita solo prima del periodo riproduttivo, che va da marzo a settembre;
- materiali e macchinari posizionati ad almeno due metri di distanza dai nidi per evitarne l'accesso ai predatori.

L'Oipa invita dunque a stare con gli occhi aperti e a segnalare le violazioni ai vigili urbani.

